



*Comune  
di Signa*  
*Provincia di Firenze*

# **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA CASA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 27/02/1997.



## **SOMMARIO:**

### **TITOLO I: Fondo Sociale**

Art. 1 - Istituzione fondo sociale.....pag.3

### **TITOLO II: Fondo per l'erogazione di contributi**

Art. 2 - Requisiti per accedere al contributo.....pag.4

Art. 3 - Assegnazione del contributo.....pag.5

Art. 4 - Istruttoria delle domande.....pag.6

Art. 5 - Erogazione del contributo.....pag.6

Art. 6 - Sospensione del contributo.....pag.6

### **TITOLO III : Fondo sociale per erogazione contributi a famiglie sfrattate**

Art. 7 - Modalità di intervento.....pag.8

Art. 8 - Destinatari dell'intervento.....pag.9

Art. 9 - Requisiti per accedere all'intervento.....pag.9

### **TITOLO IV**

ART. 10 - Effetti dell'erogazione dei contributi ai sensi del presente regolamento....pag.10



## TITOLO I

### Art. 1

#### Istituzione fondo sociale

- 1) E' istituito un fondo sociale destinato all'erogazione di contributi a favore di cittadini che risolvono autonomamente il problema dell'abitazione. L'ammontare di tale fondo viene annualmente determinato dalla Giunta Comunale, sulla base degli stanziamenti previsti in bilancio.
- 2) Tale fondo sarà destinato:
  - a) alla concessione di **contributi economici temporanei** finalizzati all'integrazione del pagamento dei canoni di locazione, nell'ambito del mercato privato nel territorio comunale, eccessivamente onerosi in rapporto al reddito del nucleo familiare che si trova in una situazione contingente di difficoltà, con caratteristiche di eccezionalità e per cause non imputabili alla volontà, debitamente documentate anche tramite il Servizio Sociale Professionale.
  - b) per arginare situazioni di particolare disagio economico sociale con riferimento al problema abitativo, in seguito a sfratti esecutivi, con provvedimenti di tipo:
    - **immediato** mirato alla soluzione dell'emergenza;
    - **soggiorno temporaneo** in pensione, affittacamere ed altro;
    - **collocazione di tipo << provvisorio >>** c/o alloggi E.R.P.



## **TITOLO II**

### **FONDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI SU AFFITTI ONEROSI**

#### **Art. 2**

#### **Requisiti per accedere al contributo**

1) L'accesso agli interventi economici, a sostegno dei destinatari di cui al Titolo I del presente Regolamento, si attua in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) residenza nel Comune di Signa da almeno **due** anni al momento della domanda;
- a) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di cui ai punti c) e d) della tabella "A" della L.R.T. 96/96, (allegato A);
- b) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, di cui al punto e) della Tabella "A" della L.R.T. 96/96, (allegato A);
- c) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite massimo previsto dalla L.R.T. 96/96 per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.;

Si specifica che **il limite di reddito deve riferirsi al nucleo familiare**, intendendosi per tale la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, così come definito all'art. 5 comma 2 della L.R.T. 96/96.

Per il calcolo del reddito convenzionale si fa riferimento alla lettera f) della Tabella "A" allegata alla L.R.T. 96/96 e con le modalità di cui all'art. 21 della L.457/78;

- e) non risultare in possesso di auto superiore a 80 CV con alimentazione a benzina immatricolata da meno di 6 anni, e superiore a 18 HP (2000 cc) sia a benzina che a diesel indipendentemente dall'anno di immatricolazione;
- f) non risultare in possesso di autocaravan, imbarcazioni da diporto e cavalli sia mantenuti in proprio che in pensione.

**I requisiti debbono essere posseduti dal dichiarante e da tutti i componenti del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione del contributo.**

2) La domanda, da inoltrare all'Amministrazione Comunale, redatta su apposito modulo, da ritirarsi presso l'ufficio Servizi Sociali, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:



- a) autodichiarazione sul reddito introitato mensilmente da tutti i componenti del nucleo familiare;
  - b) copia del contratto di locazione recante gli estremi della registrazione;
  - c) documentazione attestante i sopraggiunti eventi imprevisti che gravano sulla situazione economica del nucleo familiare e che hanno generato lo stato di difficoltà;
- 3) L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche ed accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche attraverso i propri uffici competenti.
- 4) L'eventuale assegnazione del contributo economico in oggetto è subordinata al possesso di tutti i requisiti di cui al presente articolo.

### **Art. 3** **Assegnazione del contributo**

- 1) Ai fini del presente Regolamento si considera oneroso il canone di locazione che incida sul reddito, determinato ai sensi del precedente art. 2, in misura superiore al 50%.
- 2) Nel caso in cui il reddito convenzionale sia inferiore a €. 5.000.000 il contributo verrà calcolato su un reddito virtuale pari al suddetto importo.
- 3) Il contributo verrà concesso qualora il contratto di locazione, stipulato in base alla normativa vigente, riguardi un alloggio situato nel Comune di Signa, di proprietà privata e comunque non soggetto alla generale disciplina degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
- 4) L'accoglimento della domanda consentirà la fruizione di un contributo per affitti, a termine, fissato in un massimo di tre mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta, per il medesimo periodo, previa accertamento delle disponibilità del fondo sociale.
- 5) L'ammontare del canone di locazione dovrà risultare sia dal contratto di locazione debitamente registrato, sia dalle ricevute di pagamento del canone, relative agli ultimi sei mesi precedenti alla richiesta.
- 6) In ogni caso dovrà rimanere a carico dei soggetti beneficiari del contributo almeno il 30% della spesa relativa al canone di locazione. Il contributo annuo erogabile non potrà comunque superare €. 2.000.000.
- 7) Non sarà riconosciuto alcun contributo nei confronti di coloro che stipuleranno un contratto privato il cui canone annuo risulti palesemente insostenibile da parte del nucleo familiare, sin dalla sua sottoscrizione, in riferimento al proprio reddito, ed in riferimento ad abitazioni che abbiano caratteristiche di lusso.



#### **Art. 4**

### **Istruttoria delle domande**

- 1) Il contributo di cui al presente titolo sarà erogato sulla base di una specifica richiesta compilata sugli appositi modelli da ritirarsi presso l'Ufficio Servizi Sociali e a quest'ultimo ufficio presentata.
- 2) L'istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata dall'Ufficio Servizi Sociali che provvederà ad emettere il provvedimento finale nei successivi 45 giorni. In tale termine non sono compresi i tempi assegnati per eventuali integrazioni.
- 3) Non saranno prese in considerazione istanze mancanti di tutto o parte della documentazione e/o della dichiarazione richiesta.

#### **Art. 5**

### **Erogazione del contributo**

- 1) I contributi saranno erogati fino ad esaurimento della somma stanziata, per tre mesi eventualmente rinnovabili di ulteriori tre mesi, per la durata massima di sei mesi, con liquidazione trimestrale, a cura del Funzionario responsabile del settore.
- 2) Le persone ammesse a fruire del contributo dovranno presentare, prima di ogni liquidazione, le ricevute del canone di locazione, riferite ai tre mesi precedenti, regolarmente rilasciate e quietanzate.
- 3) L'entità del contributo e il periodo di erogazione dello stesso verranno comunicati ai beneficiari al momento dell'accettazione della domanda, che avverrà con determinazione del Responsabile del servizio.

#### **Art. 6**

### **Sospensione del contributo**

- 1) I nuclei familiari che fanno richiesta per accedere ai contributi di cui al titolo I del presente Regolamento devono avere assolto regolarmente al pagamento nei confronti del Comune di tariffe o tasse dovute per i servizi comunali (R.S.U., servizi scolastici ecc...), nonché di eventuali sanzioni amministrative. Nel caso di morosità nei confronti del Comune, non sarà concessa nessuna forma di contributo.
- 2) Sarà sospesa l'erogazione del contributo anche nel caso in cui vengano riscontrate modifiche della situazione familiare nel corso delle verifiche periodiche che saranno disposte d'ufficio.



## **TITOLO III**

### **FONDO SOCIALE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE SFRATTATE**

#### Art. 7

#### **Modalità di intervento**

1) Il fondo in oggetto ha lo scopo di agevolare e sostenere i nuclei familiari, colpiti da provvedimento di sfratto esecutivo nel Comune di Signa, nel reperire sistemazioni abitative nell'ambito del mercato privato, attribuendo loro, a seconda delle disponibilità del Comune e dietro valutazioni di ogni singola situazione:

- a) una forma di aiuto e/o sostegno, mirato alla **soluzione “immediata” dell'emergenza**, con l'erogazione di un contributo una tantum per spese contrattuali (deposito cauzionale, registrazione contratto) o di trasloco da liquidare su regolare documentazione, nella misura sostenuta e comunque entro il limite massimo di £. 1.500.000. Tale forma di contributo verrà concessa nell'osservanza della condizione di aver reperito e sottoscritto regolare contratto di affitto per una nuova situazione alloggiativa; L'entità di tale intervento non dovrà essere superiore a £. 1.500.000, considerata come una tantum, e **non è cumulabile con le altre forme di intervento di cui al presente Regolamento.**
- b) **soggiorno temporaneo presso affittacamere o pensioni** ( da reperire all'interno di strutture alberghiere non aventi caratteristiche di lusso) individuate dall'Amministrazione Comunale preferibilmente all'interno del territorio comunale. Tale forma di contributo verrà riconosciuta, sempre compatibilmente con le risorse disponibili, e concessa per tutto il nucleo familiare del richiedente, per un periodo massimo di dieci giorni consecutivi e non rinnovabili, e **non è cumulabile con le altre forme di intervento di cui al presente Regolamento.**
- c) la **collocazione “di tipo provvisorio”** in eventuali soluzioni abitative reperite dall'Amministrazione Comunale all'interno delle disponibilità di:
  - alloggi parcheggio di proprietà comunale,
  - alloggi requisiti di proprietà A.T.E.R..

Tale forma di contributo verrà concesso sotto forma di assegnazione provvisoria in alloggio “parcheggio” libero, sempre nella disponibilità abitativa del Comune.

La durata della sistemazione in alloggio “parcheggio” è limitata ad un periodo massimo di 12 mesi, eventualmente rinnovabile , solo in casi eccezionali e di comprovata necessità, per un analogo periodo.

Tale intervento viene effettuato nel rispetto delle norme di cui alla L.R.T. 96/96.



Per quanto concerne tali alloggi, i beneficiari dovranno attenersi, oltre alla disciplina della L.R.T. 96/96, al vigente regolamento comunale per la conduzione di alloggi di proprietà comunale.

### **Art. 8** **Destinatari dell'intervento**

- 1) Rientrano nei benefici di cui all'art. 7 del presente Regolamento i cittadini residenti nel Comune di Signa da almeno due anni che, essendo colpiti da provvedimento di sfratto, siano assoggettati ad esecuzione forzata dello stesso con l'assistenza della forza pubblica, oppure, sempre in conseguenza di sfratto, versino in stato di gravissimo disagio abitativo: senza casa, abitanti in alloggi impropri, in ogni qualsiasi unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione, e che versino altresì in condizioni di difficoltà economica.  
L'Ufficio si riserva di verificare sempre la sostanziale impossibilità alla accoglienza da parte di parenti di 1° grado in linea retta ascendenti e discendenti, valutata per quanto attiene al rapporto vani utili/ persone (art. 13 della L.R.T. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.)
- 2) Sono **esclusi gli sfratti per morosità e per esproprio immobiliare**, salvo quando si tratti di persone conosciute e seguite dal Servizio Sociale Professionale, che abbiano maturato ulteriori ed imprevedibili disagi economico - sociali,
- 3) Sono altresì **esclusi** gli sfratti per uso diverso dall'abitativo, **le occupazioni senza titolo e le occupazioni abusive**.
- 4) Il Comune potrà erogare il contributo, nei limiti massimi indicati, anche ad associazioni di assistenza o volontariato operanti nel territorio provinciale laddove fossero già intervenute direttamente, dietro relativa richiesta opportunamente documentata, verificandosi le condizioni di cui al successivo art. 9.

### **Art.9** **Requisiti per accedere all'intervento**

L'erogazione del contributo, di cui al presente titolo, è subordinata:

- a) al possesso dei requisiti di cui all' art. 2.
- b) alle verifiche atte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, anche in ordine alla sostanziale impossibilità di trovare accoglienza presso parenti.





**Comune  
di Signa**  
*Provincia di Firenze*

## **TITOLO IV**

### **Art. 10**

#### **Effeti dell'erogazione dei contributi ai sensi del presente regolamento.**

- a) I contributi erogati ai sensi del presente regolamento costituiscono a tutti gli effetti reddito ai fini di erogazione di altre eventuali sovvenzioni o contributi da parte del Comune o altri Enti Pubblici.